

inarcASSA

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

DEGLI ARCHITETTI
INGEGNERI, PERITISTI e CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Protocollo N° 3240

Data 17 OTT. 2007

PRESIDENZA

Protocollo: 327/Pres/2007

AI SIGG.RI DELEGATI
AI CONSIGLI NAZIONALI
DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI
AGLI ORDINI PROFESSIONALI
AI SINDACATI DI CATEGORIA
LORO SEDI

Roma, 2 ottobre 2007

Oggetto: Nuove norme per la rateizzazione di contributi e sanzioni.

Informiamo che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 12686/07 del 30 agosto 2007, ha stabilito nuove norme per la concessione ai professionisti della rateizzazione di contributi e sanzioni.

Riportiamo qui di seguito i nuovi criteri adottati, che sostituiscono integralmente quanto dettato in materia dalla precedente deliberazione n. 11309 del 14 luglio 2005:

- 1) la domanda di rateizzazione deve essere sempre accompagnata dall'accettazione integrale del debito oggetto dell'istanza;
- 2) il debito è rateizzabile se di importo superiore a € 2.500,00 inteso come somma complessiva di contributi e sanzioni, laddove la domanda riguardi entrambe le tipologie;
- 3) le rateazioni possono essere concesse esclusivamente per debiti afferenti annualità sino alla seconda antecedente l'istanza;
- 4) qualora esistano altri debiti scaduti oltre quelli oggetto dell'istanza, ma comunque non attinenti a quelli previsti al precedente punto 3), la Direzione Attività Istituzionali comunicherà all'interessato la facoltà di includerli in un unico piano integrale di ammortamento del debito, e, in caso positivo, l'accettazione dello stesso riguarderà l'intero importo;
- 5) la presenza di debiti scaduti relativi alla contribuzione corrente, rappresentata dalle somme dovute per l'annualità in corso e per il conguaglio dell'anno precedente, o relativi a rate di piani di ammortamento già concessi, o attinenti ad annualità non oggetto dell'istanza, nonché la presenza di dichiarazioni omesse è ostativa all'accoglimento dell'istanza stessa;
- 6) la domanda va presentata entro sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti amministrativi e/o entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'esito del ricorso eventualmente proposto avverso gli stessi, ovvero entro il termine di trenta giorni dalla

- comunicazione di pre-esazione o di esazione forzata del debito scaduto, qualora il debito già in precedenza notificato sia stato avviato a recupero crediti;
- 7) nel caso di istanza di rateazione conseguente ad avvio a recupero del credito, ulteriore condizione per la concessione della rateazione è rappresentata dal versamento del **15%** dell'importo oggetto dell'ammortamento integrale, nel caso di domanda presentata nella fase della pre-esazione, e del **30%** nel caso di esazione. Quest'ultima percentuale verrà richiesta anche nel caso di importo oggetto di decreto ingiuntivo; in quest'ultimo caso le spese legali sono addebitate al richiedente;
 - 8) i versamenti "in acconto", quali quelli previsti al punto precedente, andranno imputati contabilmente con la sequenza: a) sanzioni, b) interessi, c) contributo integrativo, d) maternità, e) contributo soggettivo;
 - 9) la durata massima del piano di rateizzazione è fissata in trentasei mesi con rate quadrimestrali di pari importo, e scadenza della prima rata entro 60 giorni dalla data della notifica del piano stesso;
 - 10) il tasso di interesse applicato al piano di ammortamento è attualmente posto pari al 9,90% nel caso di contributi, e al 2,5% nel caso di sanzioni; il tasso applicato alla rateazione è quello riferito all'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del piano;
 - 11) il tasso di cui al precedente punto può essere rideterminato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dall'inizio di ogni anno solare;

Il periodo di rateazione non può eccedere la data di decorrenza della pensione.


Tutte le istanze che rispettano i requisiti suddetti saranno accolte d'ufficio dalla Direzione Attività Istituzionali.

I professionisti che desiderano avere chiarimenti in materia, con riferimento alla propria situazione contributiva, possono rivolgersi al Call Center Inarcassa, al n. telefonico **06.85274330** (dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13.00 e 14.15-17.00), oppure inoltrare un quesito tramite il servizio di web-mail "Inarcassa Risponde", a disposizione sul sito internet www.inarcassa.it.

Ringraziando per l'attenzione, inviamo cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE

(Ing. Mauro di Martino)



IL PRESIDENTE

(Arch. Paola Muratorio)

